

Numero FAQ: 16-028

Prescrizioni antincendio AICAA, edizione 2015

Elenco direttive antincendio 16-15 / Vie di fuga e di soccorso

Cifra, Capoverso: [2.5.4, capoverso 6](#)

Tema: Ballatoi

Data della decisione: 02.02.2016

Domanda:

Direttiva antincendio "Vie di fuga e di soccorso 16-15 (2.5.4 capoverso 6)":

Se i ballatoi conducono a vie di fuga verticali su entrambe le estremità, non sono previsti requisiti per la resistenza al fuoco della costruzione (per es. griglia metallica). I rivestimenti delle pareti esterne possono essere di materiale da costruzione combustibile.

- Da ciò prendiamo spunto che la coibentazione può anche essere in materiali da costruzione combustibili. Di regola la coibentazione viene intonacata, ciò significa uno strato esterno RF1.

Discrepanza con la direttiva antincendio "Utilizzo di materiali da costruzione 14-15 (4.2 tabella)":

Fabbricati di altezza ridotta e di altezza media, vie di fuga orizzontali, concetto di costruzione antincendio; gli strati coibentati e intermedi possono essere in materiali da costruzione RF3, devono però essere rivestiti con una lastra di protezione antincendio con una resistenza al fuoco di 30 minuti.

Ora si pone la domanda, se i ballatoi (assimilati alle vie di fuga orizzontali) possono essere esenti da questa regolamentazione, oppure se i ballatoi, per definizione, hanno la priorità e in questo esempio con due vie di fuga verticali, la coibentazione termica può anche essere combustibile.

Risposta comitato PA:

Per i ballatoi valgono i requisiti per la costruzione delle pareti esterne DA 14-15, cifra 3.2.8. La tabella 4.2 si riferisce alle vie di fuga all'interno dei fabbricati. In una situazione inerente al ballatoio è determinante la tabella 3.2.8. Inoltre valgono i requisiti della DA 16-15, cifra 2.5.4.

Una possibile interpretazione è presentata in modo dettagliato nel DST (*acronimo tedesco STP*) riconosciuto dall'AICAA "Misure di protezione antincendio per la coibentazione termica esterna intonacata (CTEI)" (*acronimo tedesco VAWD*) dell'Associazione svizzera PSE (*EPS-Verband*) al capitolo 7.3.

Nota esplicativa / interpretazione

FAQ resa pubblica